



COMUNE di MONCALIERI
PROVINCIA di TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

T . O . S . A . P .

SOMMARIO

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 4 Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art. 5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 7 Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 8 Decadenza della concessione
- Art. 9 Cessazione anticipata della concessione
- Art.10 Revoca della concessione
- Art.11 Rinnovo delle concessioni
- Art.12 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali
- Art.13 Deposito cauzionale a garanzia della concessione

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 14 Disposizioni generali
- Art. 15 Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art. 16 Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 17 Misurazione dell'area occupata - criteri
- Art. 18 Occupazione con passi carrabili od accessi
- Art. 19 Tariffe
- Art. 20 Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 20 bis Particolari agevolazioni
- Art.20 ter Esenzioni*
- Art. 21 Denuncia e versamento della tassa
- Art. 22 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 23 Sanzioni
- Art.24 Entrata in vigore

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 Disposizioni generali.

Il presente Regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa nel territorio del Comune di Moncalieri.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art.2 Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale;

La domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta

.L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data Sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4 **Procedimento per il rilascio delle concessioni.**

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art.10 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Alla domanda si provvede ai sensi del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267

In caso di diniego questo viene comunicato specificandone i motivi.

Art. 5 **Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

Nel caso in cui la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, il motivo e l'oggetto dell'occupazione ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui al D.Lgs. 31-3-1998 n. 114 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

I commercianti ambulanti che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi per oltre 60 minuti.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) se non esistono pendenze tributarie del concessionario nei confronti del Comune;
- e) a termine, per la durata massima di anni 15.

Il concessionario e' tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art 6
Prescrizioni per le occupazioni.

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino.

A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione (art.13 del presente Regolamento).

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione delle strutture che non siano mantenute in buono stato.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture da piazza sono determinate, dall'autorità Comunale.

Art. 7
Divieto temporaneo di occupazione.

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8
Decadenza della concessione.

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Art.9
Cessazione anticipata della concessione

Chi cessa volontariamente dall'occupazione prima del termine stabilito nella concessione non avrà diritto a rimborso del tributo neanche parziale.

Art. 10
Revoca della concessione.

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca è disposta dal Sindaco con ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato preceduto, se necessario, da perizia tecnica.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 11
Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 12
Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi.

Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Art.13
Deposito cauzionale a garanzia della concessione

L'Amministrazione comunale potrà subordinare la concessione alla presentazione di deposito cauzionale che resterà vincolato a favore del Comune per l'osservanza di tutte le condizioni stabilite nella concessione sino alla scadenza, revoca o decadenza per le spese di ripristino del bene concesso.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 14

Disposizioni generali.

1) Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e s.m.i. le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2) Sono altresì soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bowindows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3) Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4) Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo Comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.

5) Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

6) *Non sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale. (ABROGATO)*

7) L'esenzione è prevista inoltre relativamente alle occupazioni temporanee per una superficie complessiva non superiore ai 12 metri quadrati poste in essere da associazioni senza scopo di lucro, iscritte al registro delle O.N.L.U.S. per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici.

8) Tale esenzione, da autorizzarsi ai sensi degli art.3 e seguenti del presente Regolamento, è concessa previa formale richiesta degli interessati da indirizzare, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'evento, al Comune (Ufficio Tributi) nel caso di gestione diretta da parte del medesimo ovvero ad altro soggetto al quale il medesimo servizio di accertamento e riscossione sia stato affidato ai sensi dell'art.52 D.Lgs.507/1993 e non può protrarsi per un periodo superiore a tre giorni.

9) Nella predetta domanda i richiedenti dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato.

Art. 15

Graduazione della tassa.

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 14 sono classificate in zone territoriali come risultano evidenziate dall'allegata cartina:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria:

Centro abitato

zona territoriale A (corrisponde alla zona 2)

zona a destra del Po compresa tra la ferrovia e la zona 1

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria

Zona limitrofa

zona territoriale B (corrisponde alla zona 3)

zona a sinistra del Po , B.go Mercato, Str. Carignano sino a Str. Carpice (come da piano regolatore), confina con il Comune di Nichelino

Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^a categoria

Sobborghi, zone periferiche e frazioni maggiori

zona territoriale C (corrisponde alla zona 1)

zona collinare delimitata dal confine con altri Comuni con esclusione delle seguenti Borgate e vie:

Moriondo, Str. vecchia del Moriondo, Str. Revigliasco angolo str. Loreto, v. Petrarca, v.le Castello.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 4^a categoria

Frazioni minori e rimanente territorio

zona territoriale D (corrisponde alla zona 4)

restante territorio

Art. 16

Criteri per la determinazione della tassa.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art.46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 17

Misurazione dell'area occupata criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 18

Occupazioni con passi carrabili o accessi

Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento di passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del nuovo Codice della Strada (D.L.30.4.92 n.285 e successive modificazioni), del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 16.12.92 n.495 e successive modificazioni).

Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo col manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Su richiesta dei proprietari di tali accessi il Comune può, previo rilascio del cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area non può estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La superficie necessaria per vietare la sosta sull'area antistante viene determinata con riferimento all'apertura dell'accesso e ad una profondità pari alla distanza di questo dalla carreggiata stradale o, in mancanza, a quella di un posto macchina determinata in mq.5.

Art. 19

Tariffe.

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art.15.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art.15, in rapporto alla durata delle occupazioni.

La tassa, si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa minima per metro quadrato. La tariffa è considerata sull'utenza minima di 8 ore al giorno.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art.20 del presente Regolamento.

l'Emendamento alla delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 22.4.94 :

“Approvazione nuovo regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, nonché delle tariffe, ai sensi del D.L.vo507/93 come modificato dal D.L.vo566/93 “.

Art. 20

Maggiorazioni e riduzioni.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D.Lgs.507/1993, la tariffa è ridotta del 30%;
- b) abrogata con delibera di C.C. n. 16 del 27/02/1998;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta del 10 per cento;
- d) per occupazioni temporanee che superino i 15 gg. consecutivi la tariffa ordinaria è ridotta del 20 per cento;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D.Lgs.507/1993, la tariffa è ridotta del 30 per cento;
- f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 20 per cento;

- g) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio delle attività edilizia la tariffa è ridotta del 50 per cento;

Art.20 bis Particolari agevolazioni

Per le zone della Città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità e di riqualificazione urbana che comportino preclusioni al traffico veicolare per durata superiore a sei mesi, il Consiglio Comunale, a seguito di apposita relazione particolareggiata predisposta dai settori LL.PP., Urbanistica, da trasmettere al Servizio Tributi, indicante tempistica, modalità, può deliberare agevolazioni sulla Tassa per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione limitatamente ad attività commerciali ed artigianali che si svolgano all'interno della zona delimitata dalla medesima delibera.

L'onere finanziario, derivante dalla concessione delle predette agevolazioni o riduzioni, comunque non superiore complessivamente al 6% dell'importo iscritto in sede di previsioni annuali di entrata del bilancio di previsione relativamente alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, viene inserito in apposito capitolo del medesimo bilancio esercizio.

Art.20 ter (Articolo nuovo) Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;*
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;*
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in Concessione nonché le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;*
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;*
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;*
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;*
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.*
- h) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni; qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla*

costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale.

Sono esenti dal pagamento della tassa di cui al presente regolamento le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori qualora si tratti di occupazione di suolo o sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, con opere e manufatti destinati ad attività del servizio trasporto pubblico locale realizzati da parte o per conto dello Stato e/o da altri enti territoriali, a seguito della stipulazione di apposito protocollo d'intesa e/o convenzione preliminare con il Comune di Moncalieri.

Art.21

Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio; i contribuenti non sono tenuti ad effettuare alcun versamento né vengono effettuati rimborsi e accertamenti da parte dell'Ente impositore per un importo pari o inferiore a €2,50

La giunta Comunale per motivi di pubblico interesse o a seguito di motivata richiesta da parte del Concessionario del Servizio di Riscossione può, con proprio atto deliberativo procedere al differimento dei termini di versamento relativamente alle occupazioni di carattere permanente.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 22

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art.51 del D. L.gs.507/1993 e successive modificazioni.

Art. 23

Sanzioni.

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D. L.gs.507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art.106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Art. 24

Entrata in vigore.

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

**Allegato al Regolamento
per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa tassa**

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (*)

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D.Lgs.507/93. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 30 % della tariffa ordinaria, art. 20, lett. a), Reg.)

C) Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70% della tariffa ordinaria, art. 44, comma 2° D.Lgs.507/93)(*)

D) Occupazioni con passi carrabili compresi quelli per l'accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti. Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%)(*)

E) Abrogata con delib. C.C. n. 16 del 27/02/1998

F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati. Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 60 %)(*)

(*)G) Sono esonerate dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate(*)

H) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art.46 del D.Lgs.507/1993. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente: per ogni Km. lineare o frazione e per anno(*):

I) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Per ogni apparecchio e per anno(*)

Centro abitato (zona A)

Zona limitrofa (zona B)

Sobborghi e zone periferiche (zona C)

Frazioni minori (zona D)

L) Distributori di carburante: occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati.

Per ogni distributore e per anno(*)

Centro abitato (zona A)

Zona limitrofa (zona B)

Sobborghi e zone periferiche (zona C)

Frazioni minori (zona D)

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.
Tariffa giornaliera per mq.(*)

Categoria prima
Categoria seconda
Categoria terza
Categoria quarta

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene graduata in relazione alle ore di occupazione.

Detta tariffa è considerata sull'utenza minima di 8 ore al giorno.

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo diverse da quelle contemplate dall'art.46 del D. Legs.507/93. Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 30% della tariffa ordinaria: art.20, lett. e reg..)(*)

C) Abrogata con delib. C.C. n. 16 del 27/02/1998.

D) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%(*)

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%(*)

F) Abrogata con delib. C.C. n. 16 del 27/02/1998.

G) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.(*)

H) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.(*)

I) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.46 del D.Lgs. 507/1993.(*)

a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.

b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore al 30 gg.. La tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) fino a 90 gg. + 30%
- b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. + 50%
- c) di durata superiore a 180 gg. + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

(*) Le tariffe vengono deliberate ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.18/08/2000 n.267

APPROVAZIONE

Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 23.4.94, in vigore dall'8.7.94 dopo la ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg.

Modificazioni:

- Deliberazione C.C. n. **29** del 27.2.1997, in vigore dal 25.4.97 dopo ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg.
- Deliberazione C.C. n. **16** del 27.2.98, in vigore dal 22.4.98 dopo ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg.
- Deliberazione C.C. n. **90** del 26/09/2003, in vigore dal 20/11/2003 dopo la ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg.
- Deliberazione C.C. n. **27** del 2004, in vigore dal 23/05/2004 dopo la ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg.
- Deliberazione Commissario Straordinario n.10 del 2010 in vigore dal 25.2.2010 dopo la ripubblicazione all'Albo pretorio per 15 gg.
- Deliberazione C.C. n. **29** del 2013, in vigore dal 23/05/2004, in vigore dal 19/05/2013 dopo la ripubblicazione all'Albo pretorio per 15 gg.
- Deliberazione C.C.n.70 del 16 luglio 2014.